

CIRCOLARE N 3 DEL 23.03.2021

OGGETTO: Fondo perduto decreto “Sostegni”: ART. 1

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70/2021 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), prende forma l’attesa disposizione inerente alla concessione di un nuovo contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici.

A differenza dei precedenti "ristori" il nuovo contributo a fondo perduto spettante potrà essere goduto secondo due modalità tra loro alternative:

- accredito sul conto corrente indicato in sede di istanza (similmente a quanto previsto per il CFP Rilancio);
- fruizione sotto forma di credito d’imposta, da utilizzarsi in compensazione con modello F24.

La scelta della modalità di fruizione sarà eseguita in sede di presentazione dell’istanza, e sarà irrevocabile.

SOGGETTI INTERESSATI

I beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto, indipendentemente dal regime contabile adottato, sono i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia:

- imprese;
- lavoratori autonomi (esercenti arte o professione);
- titolari di reddito agrario.

Possibili beneficiari del contributo sono anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L’accesso al contributo è in ogni caso precluso:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).



CONDIZIONI

Per accedere al contributo a fondo perduto occorre soddisfare una duplice condizione:

1. ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario deve rientrare entro la soglia massima prevista, pari a 10 milioni di euro;
2. deve essere intervenuta una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 30 per cento, salvo che non si tratti di attività avviate (data di apertura della partita IVA) a partire dal 1° gennaio 2019.

Quindi per i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo viene in ogni caso riconosciuto, **anche in assenza di calo del fatturato nella misura minima del 30%**, quanto meno nella misura minima, che è stabilita in 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società. Viene altresì previsto, con riferimento ai medesimi soggetti che il fatturato medio mensile 2019 deve essere determinato considerando i mesi di attività.

Per quanto riguarda la verifica dello scostamento di fatturato/corrispettivi, occorre confrontare:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020.

Per accedere al CFP Sostegni, è necessario che il fatturato medio mensile del 2020 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello conseguito, sempre su base media mensile, nel 2019.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto spettante viene determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 una percentuale variabile, in ragione dell'ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario conseguiti nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Tali percentuali sono così stabilite:

- 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;



- 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

I soggetti che rispettano tutte le condizioni di accesso al contributo a fondo perduto dovranno farne richiesta presentando un'apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica.

A tale fine, è necessario attendere:

- l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e
- l'apertura del canale telematico.

L'istanza telematica potrà essere trasmessa, alternativamente:

- dal contribuente dotato di credenziali per l'accesso all'area riservata dell'Agenzia delle entrate;
- tramite un intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi (ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), delegato al servizio del Cassetto fiscale.

Vi invitiamo a contattare il nostro Studio per ricevere maggiori informazioni.

Di seguito alcuni esempi numerici per chi volesse approfondire l'argomento

Cordiali saluti.

Caso 1 – Partita IVA aperta il 10 febbraio 2019 senza riduzione

I mesi da considerare sono quelli successivi a quello di attivazione della partita IVA, quindi si rileva la media del fatturato conseguito dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2019, il tutto diviso il numero dei mesi da considerare ovvero da marzo a dicembre, e quindi 10 mesi.

- Fatturato marzo/dicembre 2019: 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 9.000 euro;
- Fatturato 2020: 120.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 10.000 euro.

In questo caso, lo scostamento del 30% non viene rispettato, ma visto che si tratta di un contribuente che “ha attivato la partita IVA al 1° gennaio 2019”, il contributo spetta ugualmente nel limite dei minimali 1.000 euro persone fisiche e 2.000 euro società.

Caso 2 – Partita IVA aperta il 10 febbraio 2019 con riduzione inferiore al 30%

- Fatturato 2019 (da marzo a dicembre): 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 9.000 euro;
- Fatturato 2020: 81.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 6.750 euro.

Anche in questa ipotesi lo scostamento minimo del 30% non viene rispettato, fermandosi al 25%, ma visto che si tratta di contribuente attivato nel 2019, nuovamente il CFP spetta. L'ammontare sarà pari alla differenza dei fatturati medi mensili come sopra determinati (9.000 – 6.750) moltiplicata la percentuale di spettanza, che nel nostro esempio è del 60%. Si ottiene quindi un CFP di 1.350 euro.

Caso 3 – partita IVA aperta nel 2020 o 2021 ma prima della pubblicazione del DL

Nel caso di apertura della posizione IVA nel 2020 o 2021, viene completamente a mancare il riferimento “storico” del fatturato 2019.

Di conseguenza la base di calcolo del contributo (ovvero la differenza tra i fatturati medi mensili) sarà sempre pari a zero, ma il diritto al riconoscimento del contributo viene fatto salvo dalla disposizione relativa alle nuove posizioni. Il contributo quindi spetterà comunque, nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.

Caso 4 – Partita IVA aperta ante 2019

- Fatturato 2019 (da marzo a dicembre): 240.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 20.000 euro;
- Fatturato 2020: 12.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 1.000 euro.

In questa ipotesi lo scostamento minimo del 30% viene rispettato.



Determinazione del contributo spettante:

- differenza dei dati medi mensili = euro 20.000 – euro 1.000 = euro 19.000;
- percentuale applicabile è del 50%;
- **ammontare del contributo: = 19.000 x 50% = euro 9.500.**